15 NOV 004

Statuto dell'Associazione di volontariato "OREMI"-Volontari Marelliani

Art. l-COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

a - E' costituita in Asti C.so Alfieri 384 l'Associazione dii Volontariato denominata OREMI-Volontari Marelliani sig'abile negli Atti "OREMI onlus" con sede legale in Asti in via Platone 5, cap. 14100;

b - L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto;

c - La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza, prevista all'art .9.

Art. 2 - NATURA E SCOPO

L'associazione opera esclusivamente per fini sociali e di sollidarietà, ha autonomia amministrativa ed economica, estesa ad eventuali sezioni, agenzie e rappresentanze nei limiti dei progetti da essi promossi e gestiti.

lo scopo delf'Associazione è quello di aiutare la crescita sociale delle popolazioni povere del mondo ed in particolare le popolazioni dei paesi dove opera la ***Congregazione degli Oblati di san Giuseppe,*** mediante le erogazioni liberali in denaro ed in natura, il sostentamento aUmentare, la formazione scolastica e professionale, l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria e la realizzazione di opere e strutture di primaria importanza.

Art. 3 - INIZIATIVE ACCESSORIE E STRUMENTALI

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie iniziative, accessorie e strumentali allo scopo principale, in particolare:

1. svolgere tutte le attività necessarie al fine di curare lla raccotta e l'nvio di tutto ciò che contribuisce alfo sviluppo socio-sanitario, civile, culturale e religioso, con l'intento di operare, in accordo con la legge italiana e straniera, anche mediante offerte in denaro, medicinali, materiale didattico, strumenti di lavoro, mezzi meccanici, materiale *edile* e quant'altro necessario allo scopo preposto.
2. promuovere e sostenere fa *creazione di* campus di lavoro in Paesi in via di sviluppo;
3. favorire \0 scambio di persone per la formazione, specianzzazione ed addestramento professionale;
4. promuovere la formazione e la crescita umana delle giiovani generazioni anche a rischio di esclusione sociale mediante la costituzione e la gestione di oratori e/o centri per la gioventù, utilizzandone le attività connesse.
5. indire convegni, incontri, riunioni, conferenze, corsi e seminari di studio, dibattiti e cineforum, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica su tali problematiche ed organizzare al contempo tutto quanto in tali ambiti possa scaturire positivamente in tal senso;
6. attrezzare e gestire centri di studio, per la raccoltil di libri, pubblicazioni, documenti, oggetti e materiale audiovisivo e fotografico;
7. favorire la pubblicazione di opere letterarie aventi ad oggetto le civiltà e la cultura dei paesi verso cui sono indirizzati gli aiuti;
8. promuovere l'attività dell'Associazione attraverso la realizzazione di materiale informatico, audiovisivo e di stampa;
9. organizzare mostre ed espoSizioni, anche permanenti, di artigianato locale e manufatti provenienti dai luoghi cui sono destinati gli aiuti, con lo scopo di procedere alla loro vendita destinando il ricavato agli aiuti stessi.

lO.organizzare ogni altra attività, tra quelle consentite dalla legge,che possa essere utile ad alleviare le condizioni di bisogno dei soggetti meritevoli di solidarietà sociale, sia in Italia, sia all'estero.

Per il raggiungirnento di tali scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze *elo* campagne di sensibilizzazione.

F fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. l'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente c;onnesse a quelle istituzionali owero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei *limiti* consentiti dal D. 19s. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. Ili regolamento che potrà essere deliberato dall'Assemblea, disciplinerà, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti *relativi* an'organizzazione ed all'attività, all'uopo individuati.

Art. 4 - AMBITO DI OPERATIVITA'

l'Associazione si prefigge di operare in ambito locale, nazionzlle, internazionale, con proprie strutture ed in collaborazione con missionari impegnati nella varie forme di aiuto in America Latina, Africa, Asia, Europa, USA, Oceania, ovunque sussistano bisogni condivisibili dallo scopo statutario. A tale riguardo potrà aderire ad organizzazioni sia di carattere locale, naziona1e, internazionale, i cui fini statutari siano coerenti con i propri. le proposte di adesione saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo.

Per l'attuazione del propri fini statutari l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata dai propri aderenti ed intende collaborare con le Istituzioni Ecclesiastiche, nonché con le Istituzioni Internazionali, Straniere, Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, con altre associazioni, *enti* e persone sia in forma *individuale* che associata. le proposte di coUaborazione da dare e da ricevere saranno sottoposte al Consiglio Direttivo.

In particolare, fin dalta sua nascita, l'associazione opererà in stretto rapporto sinergico con il gruppo dei *Volontari Marellieani della Sardegna i* cui rappresentanti potranno partecipare

consultivamente alle sedute del C.D. senza diritto di voto.

L'Associazione può stipulare convenzioni e partecipare a bandi e appalti con Enti Pubblici nazionali ed internazionali.

Art. 5 - I SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, all'uopo rappresentate, che condividono ed accettano gli scopi dell'Associazione stessa.

I soci appartenenti all'Associazione sono volontari, ed in quanto tali, la loro opera di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniafe con fa stessa.

*L'*Associazione si riserva di awalersi della collaborazione di figure esterne all' associazione stessa e di retribuire il loro operato secondo le direttive del Consiglio Direttivo, nel limite dì quanto strettamente necessario allo svolgimento delle sue stesse attività.

l'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro , sempre disponibile per la consultazione.

Art. 6 - CATEGORIEDI SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

Socio Onorario: Il *C.D.* ha facoltà di nominare quali soci onorari le persone fisiche o giuridiche particolarmente benemerite o di prestigio che contribuiscano direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi statutari. Ai soci onorari non sarà comunque richiesto il pagamento della quota associativa.

Socio Ordinario: sono soci ordinari coloro che verranno ammessi secondo le procedure di cui all'art. 7;

Socio Fondatore: sono soci fondatori coloro che sono menzionati nell'atto costitutivo dell' Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per tutti i soci, escluso quelli onorari, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il rapporto associativo e 1e modalità associative sono disciplinate uniformemente per tutte le categorie di soci e volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 7 - ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce con l'accettazione da parte del C.D. della domanda di adesione, che deve essere presentata dal richiedente.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni presentate al C.D.;
- espulsione.

l'ultimo prowedimento può essere preso nei confronti del socio che si comporti in contrasto con gli scopi dell'Associazione, con la buona educazione professionale e nei casi in cui il C.D. lo ritenga persona non più gradita a causa di comportamenti non in linea con lo spirito deJl'Associazione. *Il* socio espulso si impegna fin *d'ora* ad accettare la decisione del C.D., rinunciando a qualsiasi pronuncia di magistrato ed in ogni caso senza nulla pretendere.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo (C.D.);

il Presidente;

il Collegio dei Revisori contabili;

il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci, in regola con il pagamento della eventuale quota associativa.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal C.D. tramite lettera ordinaria spedita a tutti i soci almeno sette giorni prima della data fissata, ovvero mediante posta elettronica o altra forma multimediale che l'assemblea eventualmente potrà riconoscere come valida; essa sarà indetta almeno una volta l'anno nella sede sociale o altrove per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

~Assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta i due terzi dei membri del C.D. o almeno un quarto dei soci.

L'assemblea ordinaria è validamente convocata quando, in prima convocazione, sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è valida Quando, in prima convocazione sia presente (in modo fisico o virtuale) o rappresentati almeno i due terzi degli associati ed in seconda convocazione, sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei voti, quella Straordinaria a maggioranza

qualiflCata dei due terzi, salvo altre maggioranze di volta in volta indicate nello Statuto. In caso dì parità dì voti l'Assemblea procederà a votare di nuovo.

I soci dispongono di un voto ciascuno.

Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

l'esercizio del voto potrà avvenire in forma cartacea, diretta, per corrispondenza non chè tramite internet per garantire tale diritto a tutti gli associati indipendentemente da dove essi si trovino.

A presiedere l'AssembJea ordinaria e straordinaria è il Presidente del Consiglio Direttivo e l'Assemblea provvede alla nomina del Segretario che dovrà redigere il verbale della seduta.

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvede an'elezione dei membri del C.D.;
- delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione social!e;
- delibera sugli atti a lei sottoposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera su ogni questione istituzionate;
- *delibera* su eventuali modifiche dello Statuto;
- delibera su eventuali corsi di formazione professionale, inerenti i vari progetti di cui alle *finalità* dell'Associazione stessa, a favore delle persone con le quali è stato instaurato rapporto di intercambio;
- delibera circa la creazione e la realizzazione di progetti e di campus di lavoro previsti dallo statuto.
- Delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - IL CONSIGUO DIRETIIVO

Il C.D. è formato da sette membri nominati dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il C.D. ha facoltà di nominare pro-tempore figure tecnico-scientifiche che operino nell'ambito statutario per la realizzazione di progetti vagliati dallo stesso. Tali figure hanno la facoltà di partecipare alle sedute del C.D. senza alcun dilitto di voto.

Può essere eletto consigliere chiunque abbia la qualifica di socio da almeno un anno dalla nomina. La carica di consigliere, così come te altre cariche sociali, è gratuita.

Alla prima riunione del C.D., al primo punto all'ordine del giorno, il C.D. stesso eleggerà al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno una volta al mese; inoltre dovrà essere convocato ogni qualvolta sia richiesto da almeno due componenti del C.D..

Il C.D. delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti dei soci presenti. In caso di parità prevale la mozione del Presidente.

Il Consigliere che per due volte, senza giustificato motivo, diserta la riunione, viene considerato decaduto dalla carica.

Tutte le sanzioni defiberate dal C.D. devono essere immediatamente comunicate al diretto interessato.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno detla metà, subentrano i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio; a parità di voti, la nomina spetta al socio che ha maggiore anzianità di iscrizione.

Chi subentra in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni

e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari dì ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I compiti del C.D. sono:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere an'amministrazione dell'Associazione e del suo patrimonio;
- decidere sull'accoglimento di eventuali domande di adesione all'Associazione e accettare le dimissioni dei soci;
- decidere su eventuali rimborsi spese sostenute dai soci per la loro attività;
- decidere sulla eventuale Quota associativa annuale;
- conferire incarichi a collaboratori *esterni;*
- creare comitati tecnico scientifici.

Art. 13 - Il PRESIDENTE ed il VICE - PRESIDENTE

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge, davanti a terzi ed in giudizio, l'Associazione medesima. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente spetta la firma degli affari sociali e la rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione; egli presiede le riunioni del C.D.. e sovrintende l'attuazione delle sue deliberazioni e di quelle dell'Assemblea dei soci.
In caso di impedimento alle proprie funzioni, il Presidente è sostituito dal suo *Vice* al quale può de'egare in tutto o parte dei suoi poteri.

Art. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da uno supplente eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.
Il Colfegio dei revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione.
È previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.

L'incarico di revisore di conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 15 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti:

- partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà dì parola ma senza diritto di voto;
- verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio consuntivo e preventivo da presentare an'Assemblea dei soci;
- curano la tenuta del libro delle loro adunanze.
- esercitano funzioni di controlto gestionale, amministrativo e finanziario.

Art. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un organo della Associazione.

Art. 17 - I LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene:

- raccolta delle circolari e corrispondenza cartacea e informatica;
- libro di verbali dell'Assemblea dei soci;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali dei Revisori dei Conti;
- libro dei soci.

Art. 18 - IL BILANCIO ED IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto o il bilancio consolidato consuntivo relativo all'anno precedente, il rendiconto o il bilancio consolidato preventivo relativo all'anno successivo corredati delle relative note integrative.

Il rendiconto o il bilancio deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Neno stesso termine il rendiconto o il bilancio deve essere messo a disposizione de1 Conegio *dei* Revisori dei Conti, laddove esiste a norma dell'art. 15, per l'acquisizione del relativo parere e la sua approvazione.

Qualora vengano effettuate raccolte pubbliche di fondi, il Consiglio Direttivo dovrà *redigere,* entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, anche una relazione illustrativa, dove risultino, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le scritture contabili, il bilancio ed il rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi, devono essere tenuti e conservati ai sensi della normativa in vigore.

Qualora dal bilancio risultasse un utile, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse e sussiste in ogni caso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi dì gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONIUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 19 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiaSi titolo, nonché da tutti i diritlti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 20 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- quote associative;
- da donazioni *elo* contributi versati dai soci o terzi sia privati che pubblici;
- da rimborsi derivati da convenzioni con terzi.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili ad ecceziione dei trasferimenti per causa di morte. Le quote non sono rivalutabili.

Art. 21- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio esistente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il Segretario

Il Presidente